



CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA

Affidamento della fornitura di n. 3 abbattitori di temperatura, n. 10 Armadi conservatori (frigo/congelatore), e n. 3 Armadi fermalievitatori, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della legge n. 108 del 29/07/2021 -

CIG: A003E25956- CUP J34D23000730006

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 22 del mese di Settembre dell'anno 2023 nella sede dell'Istituto Professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Rainulfo Drengot" avanti a me, Direttore SGA del predetto Istituto, autorizzato a rogare nell'interesse dell'Istituto Scolastico gli atti in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, sono comparsi i Signori:

- **Prof. Nicola Buonocore** nato ad Aversa (CE) il 02/01/1960 residente in Aversa alla via Botticelli, Dirigente Scolastico pro-tempore **dell'ISTITUTO Professionale "R. Drengot"** C.F.90006330618 il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome e per conto dell'ISTITUTO medesimo, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ISTITUTO";
- Sig. **Grieco Pasquale** nato a Napoli il 21/03/1964 C.F. GRCPQL64C21F839N legale rappresentante della ditta PASQUALE GRIECO con sede legale in Napoli Via Flavio Gioia n. 92 P.I. 03873481216 Codice fiscale GRCPQL64C21F839N, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore";

I componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Direttore SGA sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

Premesso che

- che in data 09/08/2023 con Decreto Dirigenziale n.539 è stata indetta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della legge n. 108 del 29/07/2021 la procedura di aggiudicazione della gara per l'affidamento della fornitura di n. 3 abbattitori di temperatura, n. 10 Armadi conservatori (frigo/congelatore), e n. 3 Armadi fermalievitatori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;
- Che il Responsabile unico del procedimento Dott. Oliva Roberto in data 15/09/2023 ha inoltrato al Dirigente Scolastico la proposta di affidamento della fornitura di n. 3 abbattitori di temperatura, n. 10 Armadi conservatori (frigo/congelatore), e n. 3 Armadi fermalievitatori relativa al "progetto denominato "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo (10.8.1.B3-FESRPN-CA-2023-20), alla ditta GRIECO PASQUALE P.I. 03873481216 con sede legale in Napoli alla Via Flavio Gioia per un importo complessivo di euro 151.399,00 (centocinquantunomilatrecentonovantanoveeuro/zerocentesimi) IVA esclusa;

- Che con Decreto n. 551 del 15/09/2023 il Dirigente Scolastico ha approvato la proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile unico del procedimento in data 15/09/2023 affidando la fornitura, di n. 3 abbattitori di temperatura, n. 10 Armadi conservatori (frigo/congelatore), e n. 3 Armadi fermalievitatori relativa al "progetto denominato "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo (10.8.1.B3-FESRPN-CA-2023-20), alla ditta GRIECO PASQUALE P.I. 03873481216 con sede legale in Napoli alla Via Flavio Gioia per un importo complessivo di euro 151.399,00 (centocinquantunomilatrecentonovantanoveeuro/zerocentesimi) IVA esclusa subordinando l'esecuzione del decreto all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti;
- Che l'aggiudicatario della gara (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all' art. 94, del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;

Volendosi

Ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'affidamento della fornitura, di n. 3 abbattitori di temperatura, n. 10 Armadi conservatori (frigo/congelatore), e n. 3 Armadi fermalievitatori relativo al "progetto denominato "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo (10.8.1.B3-FESRPN-CA-2023-20) e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrale e sostanziale del presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1

Ambito di applicazione e soggetti

1. Le premesse di cui sopra, gli atti dei documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ivi inclusi la lettera di invito e l'offerta tutta presentata dal fornitore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati;
2. Le parti espressamente accettano senza condizione alcuna, tutte le norme e le disposizioni, comprese quelle di natura tecnica contenute nella lettera di invito e nell'offerta presentata dall'appaltatore, ove non espressamente richiamata nel presente contratto, anche qualora le stesse siano migliorative rispetto alle norme del presente contratto.
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata:
 - a. Dalle clausole del contratto medesimo che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi convenuti con l'appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. Dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
 - c. Dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratto di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
4. Le parti espressamente concordano che, in caso di discordanza o contrasto tutti gli atti e di documenti di cui alle premesse prodotti dall'istituto, prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall'appaltatore, fatti salve alcune proposte fatte dall'appaltatore ed accettate dall'istituto in quanto ritenute migliorative.
5. I patti e le clausole contrattuali in seguito specificati si applicano a tutta la fornitura da effettuarsi da parte dell'appaltatore per il periodo di vigenza del contratto;

6. Le parti del contratto risultano individuate esattamente nella premessa di cui sopra, che costituisce in ogni caso parte integrante del presente contratto.

Art. 2
Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto la fornitura, di n. 3 abbattitori di temperatura, n. 10 Armadi conservatori (frigo/congelatore), e n. 3 Armadi fermalievitatori;

Art. 3
Condizioni generali di contratto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza dello stesso oltre che delle leggi, dei regolamenti e della normativa richiamata in materia di appalti di forniture/servizio;
2. L'appaltatore della fornitura con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto le condizioni di fornitura alle condizioni di cui dell'offerta presentata. E' compreso nell'appalto anche tutto quanto non espressamente indicato nell'offerta, ma comunque necessario per la completa e funzionale realizzazione della fornitura;
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato in allegato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 4
Modalità e termini di esecuzione del contratto

1. L'appaltatore ai sensi delle clausole e norme richiamate espressamente nel presente contratto conferma di accettare tutto quanto attiene le modalità e i termini di esecuzione della fornitura, penali, garanzie, obblighi ed oneri a carico dell'aggiudicatario, e risoluzione contrattuale.

Art.5
Durata del contratto

1. La fornitura dovrà avvenire entro il 30 settembre 2023.

Art.6
Importo del contratto

1. L'importo della fornitura, di n. 3 abbattitori di temperatura, n. 10 Armadi conservatori (frigo/congelatore), e n. 3 Armadi fermalievitatori relativa al "progetto denominato "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo (10.8.1.B3-FESRPN-CA-2023-20) è fissato in euro 151.399,00 (centocinquantomilatrecentonovantanoveeuro/zerocentesimi) IVA esclusa e comprensiva dei costi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

Art.7
Stipulazione del contratto, oneri contrattuali

1. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Istituto.

2. Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
3. Saranno inoltre a carico dell'appaltatore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Art. 8

Cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita Polizza fidejussoria definitiva n. 2026600 rilasciata da REVO insurance SpA a copertura del 19,693% dell'importo contrattuale;
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Istituto abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Collaudo.

Art. 9

Obblighi dell'istituto

1. L'istituto si impegna a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo previsto all'art. 6 entro 30 giorni dal ricevimento della fattura

Art.10

Obblighi dell'appaltatore

1. L'appaltatore dichiara di accettare l'affidamento del contratto nonché tutte le norme che ne disciplinano e regolano i singoli aspetti di cui all'offerta tecnica ed economica presentata
2. L'appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.
3. L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
4. L'appaltatore risponde per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati, nell'espletamento della fornitura, nonché di eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. E' fatto obbligo al fornitore di mantenere l'Istituto sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. L'appaltatore si impegna ad adeguare la fornitura ad ogni nuova normativa europea, nazionale, regionale che entrerà in vigore nel corso della durata contrattuale, Pertanto, qualora sopraggiungano normative che impediscano l'immissione in commercio o l'utilizzo di determinate macchine/attrezzature, l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione all'Istituto ed avviare la procedura di sostituzione.
6. L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che dalle macchine/attrezzature forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti o dei subappaltatori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell'istituto che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Istituto, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Art.11

Condizioni di pagamento

1. Il pagamento sarà effettuato subordinatamente al collaudo della fornitura e dopo l'emissione di regolare fattura da parte del fornitore.
2. Le fatture elettroniche dovranno pervenire a questo istituto attraverso il Sistema di Interscambio in applicazione del Decreto 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."
3. Il pagamento verrà effettuato dall'Istituto, a mezzo di mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte dell'Ufficio amministrazione e gestione delle risorse finanziarie.
4. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri bancari connessi a pagamento.
5. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare all'Istituto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art.12

Invariabilità del corrispettivo

Il corrispettivo di cui all'offerta aggiudicata rimarrà fermo per tutto la durata del contratto.

Art. 13

Regolare esecuzione della fornitura e collaudo.

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro 30 giorni dalla consegna del materiale, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione della fornitura.
2. L'accertamento della regolare esecuzione della fornitura e l'accettazione della fornitura di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato di regolarità della fornitura assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Istituto; il silenzio dell'Istituto protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati

dall'istituto prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Art.14

Disposizioni relative al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto

1. L'appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
2. L'appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
3. L'appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
4. L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente contratto.
5. L'appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
6. L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla fornitura è tenuto ad adottare comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale.
7. Secondo il disposto dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art.15

Misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

1. In applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) e il committente cooperano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti.
2. Trattandosi di appalto avente ad oggetto la fornitura l'appaltatore non è tenuto a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
3. L'accesso e il transito dei dipendenti dell'appaltatore nell'edificio sarà comunque accompagnato dal personale dell'istituto, il quale impedirà interferenze con altri appalti in corso presso quella stessa sede.
4. Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi nelle aree scolastiche, dovranno essere concordate con l'istituto, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati.
5. L'accesso di mezzi di trasporto nelle aree scolastiche dovrà avvenire in orari diversi da quelli stabiliti per l'accesso e per l'uscita degli allievi dalla scuola e comunque

previa verifica della non presenza degli allievi nell'area esterna interessata dal percorso dei mezzi.

6. Dovranno essere attuate cautele nelle fasi di apertura dei cancelli di accesso all'area, in particolare se dotati di sistemi automatici di apertura, le operazioni di apertura e chiusura di detti cancelli dovrà avvenire sotto controllo visivo (fino a completa chiusura) di un addetto atto a verificare che non siano presenti persone nell'area di manovra o che non si introducano persone non autorizzate nell'area scolastica.
7. In ogni caso la velocità di accesso e percorrenza di mezzi di trasporto nell'area scolastica dovrà essere limitata ai 10 km/h; il percorso dei mezzi riguarderà esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.

Articolo 16.

Termine la consegna del laboratorio e ammontare delle penali.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato all'art.5, per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del laboratorio viene applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta) per ciascun giorno di ritardo.

Art.17

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Napoli nord.

ART. 18

Caratteristiche e specifiche tecniche relative ai prodotti

1. Gli abbattitori di temperatura, gli armadi conservatori (frigo/congelatore), e gli armadi fermalievitatori, oggetto del presente contratto sono quelli indicati nell'offerta tecnica presentata.

Art. 19

Dichiarazione prestazioni

1. Il fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72.

Art. 20

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

3. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

Art. 21
Legge applicabile

1. Il contratto è regolato dalla vigente normativa di Legge Nazionale e ove applicabile dalla vigente normativa Comunitaria. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura/servizio ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questo istituto ed il vettore, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario.

E richiesto, io Direttore SGA rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Il presente atto composto di n.8 fogli, viene redatto in 2 copie, letto, confermato e sottoscritto.

Aversa, 22/09/2023

Il legale rappresentante
Sig. Grieco Pasquale



L'ufficiale rogante
Dott. Roberto Oliva



Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Buonocore

